

Direttore

Riccardo Guarino

Vicedirettori

Simone Cedrola
Pasquale La Selva

Comitato di Direzione

Piera Di Guida, Claudia Calderini, Rossana Grauso, Claudia Cantone, Gianluca Barbetti, Claudia Addona, Mario Nocera

Comitato scientifico

Prof. Alfonso Maria Cecere, Prof. Gianluca Bertolotti (Referente area Diritto Commerciale), Prof. Massimo Rubino De Ritis, Prof.ssa Lucia Picardi, Prof. Marco Bassini, Prof. Amedeo Arena, Prof. Avv. Carlo Rossi Chauvenet, Avv. Marco Imperiale, Prof. Laurent Manderieux, Prof.ssa Lilla' Montagnani, Prof. Roberto Zannotti, Prof.ssa Giusella Finocchiaro, Prof.ssa Clelia Iasevoli, Prof. Renato Briganti, Prof. Giovanni Sartor, Prof. Massimiliano Delfino, Prof.ssa Giovanna Petrillo, Prof.ssa Adriana Salvati, Prof. Lucio Imberti, Prof. Arturo Maresca, Prof.ssa Nicoletta Corrocher, Prof.ssa Maria Luisa Mancusi, Pres. Cinthia Pinotti, Avv. Nicola Lanna, Prof. Fulvio Palombino, Avv. Stefano Mele, Prof.ssa Ludovica Poli, Prof. Roberto Virzo, Avv. Letizia Macrì, Prof. Avv. Andrea Saccucci, Prof. Giovanni Terrano, Dott. Alessandro Milone, Prof. Francesco De Santis, Prof. Michele Tamponi, Prof.ssa Avv. Maria Beatrice Magro, Prof. Avv. Gabriele Della Morte, Prof. Elisabetta Pederzini, Prof. Giovanni Zarra, Dott.ssa Caterina Del Federico, Prof. Giovanni Ziccardi

Sede

Ius in itinere Srls, Via Toledo, 265 Napoli - Partita Iva 08593431219

Info e contatti

Sito web: www.rivistadidiritto.it

Per l'invio dei contributi scrivere a: redazione@iusinitinere.it

Per qualsiasi informazione scrivere a: info@iusinitinere.it

RSD

Rivista Semestrale di Diritto

Indice

- Remo Trezza** – *Atti di disposizione del proprio corpo e tutela della salute della “persona-atleta”: l’influenza delle nuove tecnologie e i nuovi modelli di responsabilità del medico sportivo* p. 6
- Vincenzo Iaia** – *La responsabilità sociale d’impresa tra contrattualismo e istituzionalismo: il case study Enel, natura cosmetica o anima sostenibile?* p. 36
- Paolo Mancini** – *La recente valorizzazione legislativa del contraddittorio endoprocedimentale: una riflessione nell’ambito dei procedimenti finalizzati alla repressione delle frodi IVA* p. 54
- Laura Restuccia** – *Il ruolo della giurisprudenza nella riscoperta del diritto di asilo costituzionale* p. 69
- Mario Mendillo** – *La ‘funzionalizzazione’ del principio di trasparenza. Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi come derivazione funzionale del concetto di partecipazione: linee evolutive e profili applicativi nella disciplina interna e sovranazionale* p. 93
- Bruno Balletti** – *Autoriciclaggio e concorso di persone: prassi ed opzioni ermeneutiche* p. 108
- Antonio Ceruso** – *Il sistema e la realtà carceraria italiana: l’overcrowding ed il sovraffollamento: una questione ancora irrisolta* p. 132
- Michele Gesualdi** – *Spunti di riflessione sul caso ThyssenKrupp* p. 183
- Alessia Strigini** – *L’apolidia nei sistemi internazionali di tutela dei diritti umani: America latina ed Europa a confronto* p. 208
- Rossella Santonicola** – *La regolamentazione delle lobbies nello scenario comparato. Il ruolo dei portatori di interessi nel pluralismo sociale dei moderni sistemi democratici* p. 228
- Marco Infusino** – *La responsabilità presidenziale: appunti per una ricognizione* p. 248

Francesca Sironi De Gregorio – <i>Attacking cultural property to destroy a community: heritage destruction as a crime against humanity and genocide</i>	p. 269
Christian D’Orazi – <i>I trattamenti di dati personali effettuati dalla P.A. alla luce del Regolamento UE 679/2016</i>	p. 302
Andrea D’Introno – <i>La Legge n. 219 del 2017 e le nuove frontiere del principio di autodeterminazione</i>	p. 319
Marco De Gregorio – <i>Verso l’unità della giurisdizione tra giudice civile e amministrativo</i>	p. 343

Autoriciclaggio e concorso di persone: prassi ed opzioni ermeneutiche

A cura di **Bruno M. Balletti**¹

ABSTRACT

I profitti illeciti sono in costante ascesa nella scala dei fattori di disturbo sociale e la lotta al riciclaggio di questi ultimi rappresenta un elemento centrale nel contrasto dell'intreccio tra criminalità organizzata ed economia legale.

Si è infatti oggi finalmente presa coscienza dell'impatto negativo del riciclaggio sulle dinamiche economiche di un paese, segnatamente in forma di alterazione delle regole di mercato e degli assetti concorrenziali, con ciò giustificandosi la notevole considerazione politico-criminale riservata al fenomeno e la conseguente predisposizione di un apparato normativo particolarmente imponente. Sebbene, ogni volta che vi sono delle forti implicazioni sociali, il risvolto della medaglia consista nella possibilità di perdere di vista il giusto limite al coinvolgimento dello *jus terribile*, lasciandosi sedurre dal fascino della legislazione simbolica.

La normativa antiriciclaggio è stata dunque interessata, sin dalla sua nascita, da un continuo rinnovarsi ed in un simile contesto va inquadrata la recente introduzione della fattispecie di autoriciclaggio che, a sua volta, ha determinato il superamento del c.d. "privilegio di autoriciclaggio". Eppure, forse preso dalla fretta di arginare il fenomeno riciclatorio, il legislatore sembra non aver considerato un possibile effetto preterintenzionale dell'introduzione della figura delittuosa di cui all'art 648 *ter.1* c.p., quindi con la creazione di un autonomo titolo di reato. Si tratta di una questione che all'indomani della riforma ha generato un acceso dibattito in dottrina e che rivela la sua importanza con riguardo alla normativa antiriciclaggio *lato sensu* intesa, incidendo in maniera significativa sull'effettività di quest'ultima. Ci si è chiesti, infatti, cosa accada in caso di realizzazione plurisoggettiva del delitto di autoriciclaggio, quando i fatti di ripulitura siano commessi, in concorso, dall'autore del delitto presupposto e da un terzo. Ove, considerata l'ammissibilità del concorso nel reato proprio, all'indomani della riforma sembrerebbe essersi palesato un effetto paradossale, nella misura in cui i c.d. riciclatori professionali è opinabile che possano ora concorrere nel delitto di autoriciclaggio, beneficiando di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello loro riservato dall'art. 648 *bis* c.p., con il relativo fronteggiarsi, su questo terreno, delle ragioni della politica e del diritto, in tal modo profilandosi il rischio concreto dell'adozione di soluzioni incoerenti da un punto di vista sistemico. La contraddizione rispetto agli scopi di politica criminale legati all'introduzione del delitto di autoriciclaggio è evidente: con quest'ultima si intendeva, invero, rendere

¹ Bruno Mattia Balletti ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II con 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Penale dal titolo "Riciclaggio e autoriciclaggio". È avvocato praticante e frequenta il Master di II livello in "Diritto d'impresa" presso la Luiss School of Law.

complessivamente più efficace la repressione del riciclaggio, e non certo creare un vantaggio per i professionisti del riciclaggio, rispetto ai quali si potrebbe dire esser sorto un nuovo beneficio di autoriciclaggio.

È in questa prospettiva che nel presente scritto è esaminato in che misura sia prefigurabile una soluzione giuridicamente adeguata, in relazione alla tematica in discorso: al cospetto delle interpretazioni sulle quali è andata attestandosi la dottrina, talvolta peraltro alla ricerca di una soluzione “politicamente corretta”, nonché alla luce del fattore di significativa novità rappresentato dalla presa di posizione in materia da parte dei Giudici di legittimità in una loro recente pronunzia per più versi sorprendente.

PAROLE CHIAVE

Denaro sporco – Concorso di persone – Reato proprio – Politica criminale – Giudici di legittimità

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il concorso nel reato proprio, l’art. 117 c.p. ed il dogma dell’unitarietà del titolo del reato – 3. La ricerca di una soluzione “politicamente corretta” – 3.1. L’autoriciclaggio come reato proprio c.d. di mano propria: un effetto paradossale “2.0” – 3.2. Il concorso apparente di norme – 4. La lettura dei Giudici di legittimità (Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235) – 5. Segue: la differenziazione dei titoli del reato, tra sostenibilità di una scelta e ragioni di politica criminale.

1. Introduzione

La fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)² è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera dell’art. 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale”.³

² La norma, nella sua attuale formulazione, statuisce: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

³ Si tratta della legge sul rimpatrio dei capitali esteri, vale a dire un provvedimento normativo volto alla regolarizzazione sul piano fiscale di somme detenute all’estero. Sul punto, diffusamente, v. M. Lanzi, *Autoriciclaggio*, in AA.VV., *Riciclaggio e reati nella*

Il legislatore ha così inteso superare quella che, sin dall'introduzione della figura delittuosa di cui all'art. 648 *bis* c.p. ("riciclaggio"), era stata una delle caratteristiche essenziali della normativa antiriciclaggio complessivamente intesa: vale a dire, il c.d. "privilegio di autoriciclaggio", la cui fonte normativa è da rinvenirsi nella clausola di riserva contenuta nell'incipit dell'art. 648 *bis* c.p. ("fuori dai casi di concorso nel reato"). Il risultato pratico applicativo di tale previsione, infatti, non lasciava spazio a dubbi, nel senso in specie della delimitazione del novero dei soggetti attivi del reato di riciclaggio a coloro che non avessero partecipato alla commissione del delitto presupposto. Pertanto, era esclusa la punibilità ai sensi degli artt. 648 *bis* c.p. e 648 *ter* c.p. del c.d. *intranens*, cioè dell'autore del delitto a monte, ovvero di chi abbia concorso nella realizzazione di quest'ultimo con un contributo causalmente rilevante.

In particolare, si è scelto di procedere all'incriminazione dell'autoriciclaggio mediante la creazione di un autonomo titolo di reato. Tale opzione sembra essere frutto di un compromesso politico-criminale tra esigenze contrapposte. Da un lato, l'esigenza, ormai largamente condivisa, del superamento del c.d. privilegio di autoriciclaggio, dall'altro, quella di riservare all'autoriciclatore (e cioè al soggetto autore del delitto a monte) un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto a quello previsto dall'art. 648 *bis* per chi ricicla *ex novo*, vale a dire il c.d. riciclatore professionale che, nonostante la sua estraneità al delitto presupposto, decide autonomamente di adoperarsi al fine di ripulire del denaro "sporco" proveniente da tale delitto.⁴ Sul fondamento della convinzione in ordine al minor disvalore del fatto di chi ricicla in proprio non poco ci sarebbe da dire. Invero, la fattispecie di cui all'art. 648 *ter*.1 c.p. prevede la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. È evidente la differenziazione di tale cornice edittale rispetto quella del più grave delitto di riciclaggio, punito invece con la reclusione da quattro a dodici anni e sempre con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

Probabilmente si tratta di una conseguenza della teoria del *post factum* non punibile e delle preoccupazioni espresse nel periodo antecedente la riforma circa l'eventuale frizione con il principio di proporzionalità della pena. Mentre è pacifico che in questo modo si sia ritenuta espressiva di un minor disvalore la condotta di chi ricicla i proventi di un delitto che ha commesso egli stesso, rispetto a quella del riciclatore. Benché valutazioni di tal genere possano anche essere reputate politicamente opportune, permangono tuttavia prive di un fondamento giuridico solido, segnatamente in considerazione dell'eterogeneità del bene giuridico tutelato dal delitto di autoriciclaggio rispetto a quello proprio del delitto a monte e dunque della meritevolezza di un'autonoma sanzione per le condotte di *self-laundering*.

gestione dei flussi di denaro sporco, a cura di V. Maiello, L. Della ragione, Giuffrè, Milano, 2018, 332 ss., il quale ritiene che, attraverso questo complesso di norme, si sia operato, sul fronte penale, secondo il classico schema "del bastone e della carota".

⁴ In questo senso, D. Brunelli, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in AA.VV., *Punire l'autoriciclaggio, come, quando e perché*, a cura di E. Mezzetti, D. Piva, G. Giappichelli, Torino, 2016, 19 ss., il quale, peraltro, sottolinea la contraddittorietà delle due esigenze che hanno ispirato il legislatore del 2014. La prima, invero, presuppone il superamento del *ne bis in idem*, la seconda, invece, sembra fare un passo indietro sul medesimo versante, implicitamente richiamando un'afferenza assiologica tra reato fonte e reato di riciclaggio.

Al riguardo è tuttavia da prendere in considerazione il mero dato di fatto, vale a dire la scelta di fondo consistente nella previsione di una fattispecie autonoma di reato, con l'introduzione nel tessuto normativo del codice penale dell'art. 648 *ter.1* c.p.

In questo modo, sono stati ignorati i diversi suggerimenti che pure erano stati avanzati dalle commissioni di tecnici: si pensi alla c.d. Commissione Fiandaca, in relazione alla sua proposta di procedere all'incriminazione dell'autoriciclaggio con un intervento modificativo dell'art. 648 *bis* c.p., segnatamente eliminando la clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato", per poi affidare ad un'esplicita previsione, inserita nel corpo della norma, la diversificazione del trattamento sanzionatorio riservato all'autore del delitto presupposto, la quale, come si è accennato, rappresentava una delle esigenze che il legislatore non era disposto a tradire.

Nonostante possa sembrare ovvio, preme sottolineare la circostanza che, seguendo tali suggerimenti, comunque avrebbero trovato composizione, per un verso, l'ultima esigenza richiamata e, per altro verso, ovviamente, quella del superamento del beneficio di autoriciclaggio, che si presentava come la novità sostanziale della riforma. In buona sostanza, l'aver ricostruito le ragioni che hanno determinato il legislatore ad optare per l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, non deve indurre a ritenere che la strada che si è scelta fosse l'unica percorribile, proprio perché tali ragioni avrebbero potuto trovare soddisfazione con una soluzione più semplice, quale, ad esempio, la secca eliminazione della clausola di riserva di cui all'art. 648 *bis* c.p., con contestuale inserimento di una clausola attenuante per il caso in cui a compiere le operazioni di riciclaggio fosse l'*intraeus*.

Stupisce, inoltre, che l'opzione di far coesistere due norme, destinate a tipizzare e incriminare autonomamente la condotta dell'autore del reato presupposto e quella del terzo, sia probabilmente figlia di quella che in dottrina si è efficacemente definita essere «una visione del fenomeno oltremodo parcellizzata (riciclaggio vs. autoriciclaggio) e priva di sostrato empirico».⁵ Ove, a ben vedere, il dato empirico offre indicazioni di segno opposto, dimostrando come sia priva di riscontro l'idea, da un lato, di condotte di autoriciclaggio che non coinvolgano un soggetto terzo e, dall'altro, di condotte di riciclaggio che si realizzino senza l'apporto dell'autore del reato presupposto. Infatti, spesso l'autore del delitto a monte non è in grado di portare a termine un'attività di ripulitura, necessitando dunque dell'apporto fornito da chi sia in possesso di particolari competenze tecniche, vale a dire di un c.d. riciclatore professionale. Ma a questo punto il risvolto della medaglia sarà che il riciclatore avrà agito su *input* del soggetto che ha bisogno del "servizio di ripulitura" per le utilità delittuose di cui dispone.⁶ Ed

⁵ Così, A.M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche ed investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 812.

⁶ In questo senso, A.M. Dell'Osso, *ibidem*, 812. Del resto, la rilevanza del dato empirico è sottolineata in maniera pressoché unanime in dottrina: cfr. M. Lanzi, *Autoriciclaggio*, cit., 367; F. D'Alessandro, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori più che abili*, in AA.VV., *Il nuovo volto della giustizia penale: autoriciclaggio, difesa d'ufficio, misure di contrasto al terrorismo, ordine di protezione europeo, particolare tenuità del fatto, modifiche in materia di misure cautelari e di ordinamento*

invero, va tenuto presente che il terzo riciclatore avrà pressoché sempre bisogno del contributo causale dell'autore del delitto presupposto, quand'anche consistente nella mera messa a disposizione delle disponibilità illecite da ripulire⁷.

Dunque, seguendo lo schema che la prassi di sovente propone, si è di fronte ad un'unica attività di riciclaggio, frutto dell'interazione tra le condotte poste in essere dall'autore del delitto a monte e da un soggetto terzo.

Ad ogni modo, il legislatore ha optato per l'introduzione di una fattispecie autonoma di autoriciclaggio, ed all'interprete non resta che destreggiarsi tra i problemi naturalmente generati dalla coesistenza di due norme finitime. Tra questi, rientra chiaramente l'ipotesi di commissione plurisoggettiva, allorché i fatti di ripulitura siano commessi in concorso dall'autore del delitto presupposto e dal terzo. Un caso, questo, talmente frequente da poter essere considerato la regola.

Ai fini di una migliore comprensione dei termini della questione, appare utile il riferimento a degli esempi prospettati al riguardo in dottrina⁸, quali quello dell'autore del delitto a monte che istighi il terzo al compimento dell'attività di riciclaggio, ovvero l'ipotesi del terzo che si limiti a studiare un progetto di "ripulitura", realizzato poi materialmente dall'*intraneus*. In tali casi vi sono due condotte individuali che, una volta sommate, danno vita ad «un fatto di reato simultaneamente riconducibile, a seconda del versante soggettivo assunto a riferimento tanto all'art. 648 *bis* c.p. quanto all'art. 648 *ter.1* c.p. In entrambi i casi, chiaramente, la punibilità delle condotte atipiche esige l'affermazione di una responsabilità penale a titolo di concorso, dovendo piuttosto sciogliere i dubbi in ordine al reato che polarizzi ed aggregi le due condotte».⁹

Una scelta praticamente obbligata, se si considera la persistente vigenza delle clausole di riserva di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* c.p.: non resta dunque che verificare la possibilità di configurare un concorso di persone nel reato di autoriciclaggio, partendo anzitutto dalla considerazione della natura giuridica della fattispecie di cui all'art. 648 *ter.1* c.p.

penitenziario, a cura di G. Baccari, K. La Regina, E. Mancuso, Cedam, Padova, 2015, 39; S. Cavallini, L. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di riciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, 104.

⁷ In questo senso, S. Cavallini, L. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di riciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, cit., 104. Gli autori, infatti, evidenziano che sotto un profilo fattuale «va registrato che pressoché sempre, per poter ripulire il provento illecito, l'eventuale terzo (riciclatore) necessita del contributo – quanto meno morale, ma in sostanza anche materiale – dell'autore del reato presupposto».

⁸ A.M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche ed investigative*, cit., 813. Sulla scorta dei medesimi esempi si sviluppano le riflessioni anche di F. D'Alessandro, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori più che abili*, cit., 38 ss.

⁹ Così, A.M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche ed investigative*, cit., 813.

2. Il concorso nel reato proprio, l'art. 117 c.p. ed il dogma dell'unitarietà del titolo del reato

Il primo aspetto da considerare quando ci si imbatte nella realizzazione plurisoggettiva di fatti di ripulitura, nell'ipotesi di coinvolgimento dell'autore del reato presupposto, è che il delitto di autoriciclaggio integra un reato proprio.

Come evidenziato da autorevole dottrina¹⁰, rispetto al reato proprio si pongono essenzialmente tre problemi: a) se possano concorrere esclusivamente i soggetti che hanno la qualifica richiesta dalla legge (*intranee*) ovvero anche quelli che ne sono sprovvisti (*extranee*); b) se è imprescindibile che l'esecuzione materiale del reato avvenga per mano dell'*intraneeus*; c) se l'*extraneus*, che ignora la qualifica dell'*intraneeus*, risponda del reato proprio.

Con riguardo alla possibilità che l'*extraneus* concorra in un reato proprio, tanto in dottrina¹¹, quanto in giurisprudenza¹² v'è unanimità di vedute nel senso dell'ammissibilità della stessa. Pertanto, anche l'*extraneus*, privo della qualifica soggettiva, risponde del reato proprio: in termini esemplificativi, risponde di autoriciclaggio il gioielliere che fonde in un lingotto gli oggetti d'oro provenienti da una rapina e messi a disposizione dal rapinatore stesso.

Ove il fondamento normativo di tale assunto è da individuarsi nell'art. 110 c.p., in quanto il soggetto privo della qualifica richiesta dalla legge contribuisce col suo comportamento di partecipare alla lesione del bene protetto.

Perché vi possa essere concorso, però, è necessaria la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi. Così, la verifica circa la sussistenza dell'elemento oggettivo impone, *in primis*, l'effettivo riscontro di una partecipazione da parte del soggetto avente la qualifica richiesta dalla legge. Una volta accertata tale circostanza, viene in rilievo l'ulteriore *quaestio* della necessità che sia l'*intraneeus* ad eseguire la condotta materiale del reato. È questo un punto cruciale, che, come si vedrà, sarà il referente normativo di alcuni tentativi volti a neutralizzare la configurabilità del concorso in autoriciclaggio da parte dell'eteroriciclatore. Ad ogni modo, v'è da rilevare che, secondo l'orientamento maggioritario¹³, siffatta necessità non sussiste, osservandosi sinteticamente al riguardo che «la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritengono che, ove uno dei concorrenti sia un soggetto qualificato, tutti rispondano della fattispecie propria e non già di quella comune (in ipotesi pure configurabile), indipendentemente dal fatto

¹⁰ F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 8a ed., Cedam, Padova, 2013, 550 ss.

¹¹ Cfr. F. Mantovani, *ibidem*, 550; M. Pelissero, *Il concorso nel reato proprio*, Giuffrè, Milano, 2004, 24 ss.; A. Gullo, *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2005, 237 ss.; S. Camaioni, *Il concorso di persone nel reato*, Giuffrè, Milano, 2009, 240 ss.

¹² Cfr., tra le più recenti, Cass. pen., sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21192; Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2008, n.39292.

¹³ Per tutti, v. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 551.

che l'*intranens* ponga in essere la condotta o si limiti ad offrire un contributo causalmente efficiente alla commissione del reato». ¹⁴ Richiamando, ancora, l'esempio precedente, non è quindi ostativa alla rilevanza penale *ex artt.* 110 e 648 *ter.1* c.p. la circostanza che il gioielliere (cioè l'*extraneus*) abbia eseguito la condotta materiale tipica del reato di riciclaggio, limitandosi, per converso, il ladro (*intranens*) alla messa a disposizione della refurtiva: quest'ultimo ha infatti offerto quel contributo causalmente efficiente che consente di ritenere configurabile il concorso nel reato proprio.

Eppure, sul tema della distribuzione dei ruoli tra intraneo ed estraneo non v'è unanimità di vedute, potendosi registrare anche dei dissensi al riguardo ¹⁵. Autorevole dottrina ¹⁶ ha infatti ritenuto che il principio di legalità imporrebbe che autore di un reato proprio possa essere solo l'*intranens*, vale a dire quel soggetto cui la fattispecie criminosa riserva di compiere la condotta tipica. ¹⁷ Pertanto, sarebbe responsabile *ex art.* 648 *bis* c.p., e non dunque ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 648 *ter.1* c.p., il soggetto che realizzi interamente un'attività di riciclaggio, anche se istigato dall'autore del delitto presupposto, il quale avrebbe dunque offerto, in questo modo, un contributo atipico alla realizzazione della condotta tipica di riciclaggio. Ma tale esemplificazione suggerisce un'obiezione: una volta ricostruita la responsabilità dell'eteroriciclatore per riciclaggio (escludendosi il concorso in autoriciclaggio), a che titolo potrebbe essere penalmente perseguibile l'autore del delitto presupposto per il suo contributo causalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico di cui all'art. 648 *bis* c.p.? La risposta è semplice: la permanente vigenza delle clausole di riserva di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* c.p. esclude la rilevanza penale della condotta dell'autoriciclatore concorrente. Pertanto, il risultato sarebbe quello dell'impunità dell'autoriciclatore che non realizzi materialmente la condotta di *self-laundering*, determinando così l'ineffettività dell'art. 648 *ter.1* c.p. e vanificando l'obiettivo di politica criminale della riforma del 2014, vale a dire il superamento del c.d. privilegio di autoriciclaggio. È questo un effetto paradossale, che verrà ripreso ed analizzato più avanti, potendosi qui anticipare che rilievi dello stesso genere vengono mossi

¹⁴ Così, S. Cavallini, L. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di riciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, 104. In senso analogo, M. Romano, G. Grasso, *Commentario sistematico al codice penale*, II, 2012, 269, ove si afferma che "eccettuati i casi in cui la realizzazione del reato richieda un'attività insostituibilmente personale di un soggetto determinato (ciò che si verifica nei reati c.d. di mano propria, come l'incesto o la falsa testimonianza), si deve ammettere il concorso di persone nel reato proprio anche quando l'*extraneus* esegua la condotta tipica e il soggetto qualificato fornisca invece un contributo atipico".

¹⁵ Per una trattazione diffusa di questo tema, v. A. Gullo, *Il reato proprio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2005, 288.

¹⁶ G. Marinucci, E. Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4a ed., Giuffrè, Milano, 2012, 430, secondo i quali "la soluzione affermativa sembra muovere dalla preoccupazione di reprimere con adeguata severità fatti che sarebbero comunque punibili, anche se in modo meno severo. A nostro avviso, invece, autore di un reato proprio può essere solo l'intraneo: lo impone il principio di legalità.". In senso analogo, D. Falcinelli, *Reato d'autore e tecniche di frammentazione penale*, Pisa, 2014, 99 ss. Sembrano invece attestarsi su di una posizione mediana G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale. Parte generale*, 7a ed., Zanichelli, Bologna, 2014, 519.

¹⁷ Così, D. Brunelli, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in AA.VV., *Punire l'autoriciclaggio, come, quando e perché*, a cura di E. Mezzetti, D. Piva, G. Giappichelli, Torino, 2016, 26.

nei confronti di chi opti per l'inquadramento del delitto di autoriciclaggio entro il novero dei reati propri c.d. di mano propria (v. *infra sub* § 3.1).

Tornando al più generale tema del concorso nel reato proprio, resta da chiarire cosa accada quando l'*extraneus* ignori la qualifica dell'*intranens*. Si tratta di un problema che investe l'elemento soggettivo. Va dunque premesso che, in accordo con i principi generali dell'imputazione dolosa, la responsabilità dell'*extraneus* presuppone la consapevolezza di concorrere in un reato proprio, e di conseguenza la conoscenza della qualifica dell'*intranens*.¹⁸ Tuttavia, può verificarsi l'ipotesi in cui, piuttosto che essere determinante ai fini dell'esistenza di un reato, la qualifica di uno dei concorrenti comporti solo una diversa qualificazione giuridica di un fatto che altrimenti costituirebbe reato ad altro titolo. Rispetto a tale ultima evenienza, e quando l'estraneo ignori la qualifica posseduta dal concorrente, può apprezzarsi quella che, secondo la comune interpretazione, è la funzione dell'art. 117 c.p., a tenore del quale "se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato". Pertanto, si può ritenere che in caso di mutamento del titolo del reato l'*extraneus* risponderà del reato a prescindere dalla conoscenza della qualifica dell'*intranens*.

E ciò anche alla luce di quanto opinato in dottrina, in particolare osservandosi che : «si tratta di una disciplina che persegue l'obiettivo di estendere l'incriminazione a titolo di reato proprio anche a soggetti che non potrebbero risponderne in base ai principi generali, e ciò sul presupposto che sia opportuno evitare che alcuni concorrenti rispondano di un certo reato e altri di un reato diverso, solo perché interferiscono particolari qualità o particolari rapporti di un concorrente con la persona offesa».¹⁹

All'esito di questa sintetica ed approssimativa disamina riguardante il tema del concorso nel reato proprio, nonché tornando al quesito di partenza, è da convenire che, se è ammissibile il concorso dell'*extraneus* nel reato proprio, allora nel caso in cui i fatti di *laundering* siano commessi in concorso dall'autore del delitto presupposto e da un terzo, quest'ultimo risponde di concorso in autoriciclaggio. Il paradosso è evidente: il terzo *extraneus*, che fino a ieri rispondeva del più grave reato di riciclaggio, si troverebbe oggi ad essere responsabile di concorso nel reato meno grave di autoriciclaggio, beneficiando così di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto dall'art. 648 *bis* c.p. È questo un effetto che si pone in chiara contraddizione con gli scopi di politica criminale che hanno ispirato la riforma del 2014, la quale si proponeva, per il tramite dell'introduzione del delitto di autoriciclaggio, di rendere complessivamente più efficace la repressione del riciclaggio, e non certo di creare un vantaggio per i professionisti del riciclaggio, rispetto ai quali si potrebbe dire esser sorto un nuovo beneficio di autoriciclaggio, non più

¹⁸ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale. Parte generale*, cit., 545, ove si afferma, a titolo esemplificativo che "la responsabilità a titolo di concorso nel caso preveduto dall'art. 326 c.p. esulterà nel caso di chi istighi un pubblico ufficiale a rivelare un segreto, senza sapere che l'istigato riveste la qualifica predetta".

¹⁹ Così, G. Fiandaca, E. Musco, *ibidem*, 546.

consistente nell'impunità garantita all'autore del delitto a monte, quanto piuttosto nella possibilità per il riciclatore terzo di vedersi applicata una pena più lieve per il solo fatto di aver agito in concorso con l'autoriciclatore.²⁰ Così l'*extraneus* che fino a ieri era incentivato a proclamarsi concorrente nel reato presupposto, in considerazione della frequente maggiore afflittività del riciclaggio rispetto al reato matrice, oggi avrà vita facile nell'affermare che, ai fini della realizzazione della condotta di *laundering*, essenziale è stato il contributo dell'*intraneus*, suo concorrente. Con il rischio concreto che potrebbe così calare «il sipario sulle fattispecie comuni di riciclaggio e re-impiego, a tutto 'vantaggio' della nuova e meno grave incriminazione».²¹ Sicché a prodursi è una vera e propria distonia sistemica: un effetto preterintenzionale verosimilmente sfuggito al legislatore. Ove ciò che meraviglia, come si è accennato sopra, è che un simile e paradossale effetto sarebbe stato facilmente prevedibile alla luce delle indicazioni provenienti dal sostrato empirico concernente il fenomeno riciclatorio. V'è di più, la previsione, al quinto comma dell'art. 648 *ter.1* c.p., di una circostanza aggravante per il caso in cui i fatti siano commessi “nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale” potrebbe essere letta come una conferma implicita dell'effettiva coscienza del legislatore circa il concreto atteggiarsi del fenomeno riciclatorio nella realtà empirica. Una simile disposizione non prova forse che la possibilità di un concorso di persone nel delitto di autoriciclaggio non fosse ignota per il legislatore?²²

D'altro canto, attenendosi alle regole generali in materia di concorso e considerata la persistente vigenza delle clausole di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* c.p., non sembrerebbe esserci una strada alternativa rispetto a quella che conduce al paradossale effetto della configurabilità della responsabilità a titolo di concorso in autoriciclaggio per il terzo riciclatore: quest'ultimo viene così a godere di un inaspettato beneficio, con una riduzione considerevole del trattamento sanzionatorio a lui riservato.

Non senza un'ulteriore conferma di questa lettura che deriva dall'ostacolo che un'ipotizzata responsabilità concorsuale per titoli diversi di reato troverebbe nel dogma dell'unitarietà del titolo del reato. Nel nostro sistema penale, infatti, quando più condotte, tipiche e atipiche, confluiscono in medesimo fatto di reato, quest'ultimo giammai potrà dare luogo all'imputazione di due distinti titoli di reato. Tornando a ragionare

²⁰ Questo rischio è stato segnalato in maniera pressoché unanime in dottrina. *Ex multis*, v. D. Brunelli, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, cit., 22, che afferma “Altro che giro di vite al fenomeno della circolazione del denaro sporco! Il legislatore avrebbe fatto un favore ai riciclatori professionali, ottenendo come unico risultato concreto quello di un aumento della pena per gli autori dei reati-presupposto, in ciò risolvendosi di fatto l'affermazione di responsabilità di costoro (oltreché per i reati-presupposto) anche per il nuovo delitto di autoriciclaggio. Il gioco non valeva la candela: il “beneficio” di autoriciclaggio risorgerebbe a nuova vita, stavolta a tutto vantaggio del riciclatore professionale”.

²¹ Così, S. Cavallini, C. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di riciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del “vicino ingombrante”*, cit., 105. Gli Autori, peraltro, sottolineano con grande efficacia che “si tratta, com'è ovvio, di una conseguenza non voluta dal legislatore, connessa alla scelta di tipizzare *ex novo* il delitto di autoriciclaggio, invece di rendere penalmente rilevanti le medesime condotte attraverso una rimodulazione del tessuto normativo esistente (su tutti mediante un intervento diretto nella sfera dell'art. 648 *bis* c.p., con contestuale soppressione dell'art. 648 *ter* c.p.): per dirla con Ockham, anche nel diritto penale *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*”.

²² In questo senso, S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 1639.

in termini esemplificativi, il fatto “fusione del lingotto” non può dare luogo a due distinti titoli di responsabilità penale, vale a dire, ad una responsabilità *ex art. 648 bis* c.p. per il gioielliere e ad una responsabilità *ex art. 648 ter.1* c.p. per il ladro di gioielli. Una simile opzione risulterebbe assolutamente inconferente rispetto alla disciplina generale del concorso di persone contenuta negli artt. 110 ss. del codice penale, avendo il legislatore italiano optato per il modello unitario di disciplina, preferendosi così la c.d. tipizzazione causale alla c.d. tipizzazione differenziata. E tanto anche perché, come osservato in dottrina, «in questo senso sono riconducibili alla fattispecie concorsuale tutte le condotte dotate di efficacia eziologica nei confronti dell’evento lesivo, e non assume più importanza la precisa demarcazione, sul terreno della tipicità, fra forme «primarie» e «secondarie» di partecipazione».²³

Per questi motivi, nonostante il “fascino politico” di una responsabilità differenziata per i due soggetti (l’autore del reato presupposto per autoriciclaggio, il terzo per riciclaggio o impiego), l’unica strada razionalmente percorribile appare essere quella che porta alla costruzione di un titolo unico di responsabilità per tutti quelli che, intranei o estranei, prendano parte all’autoriciclaggio. Con la conseguente configurabilità del concorso da parte del terzo sprovvisto della qualifica soggettiva tipica (cioè, l’essere autore del delitto a monte) nel reato “proprio” di autoriciclaggio anche quando la condotta sia materialmente eseguita dall’*extraneus*, e ciò a norma degli artt. 110 o 117 c.p. (a seconda che il terzo abbia, o meno, consapevolezza della qualifica posseduta dall’*intraneus*).²⁴

3. La ricerca di una soluzione “politicamente corretta”

Dal punto di vista politico-criminale la soluzione a cui si è giunti, per il caso in cui i fatti di *laundering* siano commessi in concorso dall’autore del delitto presupposto e da un terzo, sembra essere poco soddisfacente. In particolare, è stato messo in luce l’effetto preterintenzionale della riforma del 2014, il quale consentirebbe ai c.d. riciclatori professionali di poter godere del beneficio di un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto a quello che sarebbe stato loro applicato nel periodo antecedente la riforma per gli stessi fatti di “ripulitura”. Un effetto, dunque, incoerente rispetto alla *ratio* della riforma, che si propone di realizzare, invece, un più efficace contrasto del fenomeno riciclatorio. Invero, bisogna considerare che la costante crescita del fenomeno “riciclaggio” è relazionata al significativo *know how* dei c.d. riciclatori professionali, e cioè al loro bagaglio di conoscenze tecniche, che, in continua crescita e capace di aggiornarsi rapidamente, determina un rischio costante di obsolescenza per la normativa

²³ In questi termini, ancora, G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale. Parte generale*, cit., 513.

²⁴ In senso analogo, cfr. S. Cavallini, L. Troyer, *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di riciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”*, cit., 105.

antiriciclaggio *lato sensu* intesa. Pertanto, l'aver introdotto un vantaggio in termini di trattamento sanzionatorio per questi soggetti, pur di incriminare l'autoriciclaggio, sembra potersi tradurre in un incentivo indiretto a riciclare di più. Vi sarebbe da chiedersi: il gioco vale la candela? Non è certamente questa la sede in cui si voglia esprimere un punto di vista netto al riguardo, considerato anche che il discorso dovrebbe estendersi per di più alla compatibilità della punibilità dell'autoriciclatore con alcuni principi fondamentali del nostro sistema penale²⁵, ma una cosa è certa: un vantaggio per i c.d. riciclatori professionali non può che essere percepito come "ingiusto".

Eppure, alla luce dell'assetto normativo delineatosi a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 648 *ter*.1 c.p., la soluzione della configurabilità del concorso dell'eteroriciclatore nell'autoriciclaggio sembra non ammettere diverse soluzioni. E ciò anche in virtù della ritenuta impraticabilità delle alternative proposte in dottrina, talvolta neppure con troppa convinzione.

D'altro canto, è la stessa precarietà delle soluzioni alternative proposte in dottrina a tradire nella maniera più efficace possibile i contorni di una situazione paradossale in cui viene a trovarsi l'interprete. Quest'ultimo, infatti, di fronte ad una tecnica normativa quantomeno discutibile è per sua natura portato alla ricerca di un equilibrio esegetico, che sia in grado di restituire coerenza ad un sistema di incriminazioni che appare sempre più in balia di effetti distorsivi generati da un'irragionevolezza di fondo.

Ad ogni modo, al fine di trovare conferma per la ritenuta configurabilità di un titolo di responsabilità unico (*ex art. 648 ter*.1 c.p.) per autoriciclatore ed eteroriciclatore, si ritiene comunque opportuna l'analisi delle diverse chiavi di lettura offerte in dottrina per uscire dall'*impasse*.

3.1. L'autoriciclaggio come reato proprio c.d. di mano propria: un effetto paradossale "2.0"

Detto di come tra le problematiche che si pongono rispetto alla categoria dei reati propri rilevi l'eventualità che il reato venga materialmente eseguito dall'*intranseus*, nel solco di un'impostazione delineata in dottrina²⁶, sarebbe possibile distinguere tra reati propri "esclusivi" e "non esclusivi", laddove solo rispetto ai primi si deve riconoscere la necessità che l'*intranseus* realizzi in prima persona la condotta tipica del reato proprio. Con i reati propri "esclusivi" che per loro natura, sono "reati cd. di mano propria o di attuazione personale, e pertanto non possono essere realizzati per interposta persona (es. falso

²⁵ Il riferimento qui è ai principi del *ne bis in idem* sostanziale e del *nemo tenetur se detegere*.

²⁶ F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 8a ed., Cedam, Padova, 2013, 550.

giuramento, incesto)”.²⁷ Viceversa i reati propri “non esclusivi” ammetterebbero la realizzazione per mano di terzi.²⁸

E così, nel solco di queste tematiche si inserisce uno dei tentativi di risolvere gli imbarazzi legati all’effetto paradossale della nascita di un nuovo beneficio di autoriciclaggio: la riconduzione della fattispecie di cui all’art. 648 *ter.1* alla categoria dei reati propri c.d. di mano propria.²⁹

È evidente che, se si accedesse ad un simile lettura, si potrebbe escludere, il più delle volte, il concorso dell’*extraneus* nel reato di cui all’art. 648 *ter.1* c.p. Nella prassi, infatti, quando v’è concorso di *intraneus* ed *extraneus*, è il secondo ad eseguire materialmente la condotta tipica di cui all’art. 648 *bis* c.p., limitandosi, invece, l’autore del delitto presupposto alla mera istigazione o alla messa a disposizione dei proventi illeciti. Di conseguenza, mancando la condotta tipica del soggetto qualificato di cui all’art. 648 *ter.1*, l’eteroriciclatore non potrà concorrere nei fatti di autoriciclaggio e quindi beneficiare del più mite trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per tale fattispecie, restando perciò configurabile esclusivamente uno tra i delitti di cui agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p. In tal modo però, pur di neutralizzare l’effetto paradossale derivante dalla scelta di introdurre una fattispecie autonoma di autoriciclaggio, si giunge ad una situazione ancor più paradossale: il “prezzo da pagare” sarebbe quello della perdita di effettività dell’art. 648 *ter.1* e della non punibilità, in ogni caso, dell’autore del delitto presupposto, che nella maggior parte dei casi “la farebbe franca”. Infatti se, per un verso, l’autore del delitto presupposto non realizza materialmente la condotta tipica, e, per altro verso, si intende l’autoriciclaggio quale reato proprio c.d. di mano propria, viene dunque esclusa la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 648 *ter.1* c.p. Resta “in gioco” quindi il binomio normativo di cui agli artt. 648 *bis* e *ter* c.p., ma con una conseguenza ben precisa: l’impunità dell’autoriciclatore, il quale non potrà concorrere nel fatto di riciclaggio (o di reimpiego) dell’eteroriciclatore, in virtù della persistente vigenza delle clausole di riserva presenti nell’incipit della fattispecie di riciclaggio e di reimpiego.

Sarebbe questo, pertanto, una sorta di effetto paradossale “2.0”, con gravi conseguenze dal punto di vista dell’effettività della riforma. Ove si deve tener conto che la novità sostanziale di quest’ultima sta proprio nel superamento del c.d. privilegio di autoriciclaggio, viceversa profilandosi un clamoroso passo indietro laddove, per evitare che la riforma produca effetti non desiderati, si rinunci al reale effetto “desiderato” che ha animato il legislatore del 2014, vale a dire, l’incriminazione dell’autoriciclaggio.

²⁷ Così F. Mantovani, *ibidem*, 550.

²⁸ Ancora, F. Mantovani, *ibidem*, 551 afferma: “perché non dovrebbe, ad. es., rispondere di peculato il pubblico ufficiale che, scaltramente, lascia all’inserviente l’appropriazione materiale della cosa della pubblica amministrazione o di bancarotta preferenziale l’imprenditore fallito che fa effettuare il pagamento di favore al proprio impiegato? In questi casi si ha un’ipotesi accostabile alla «realizzazione frazionata» del reato proprio, in quanto un concorrente partecipa anche con la qualifica soggettiva e gli altri pongono in essere una condotta materiale che, senza tale qualifica, sarebbe penalmente irrilevante o integerebbe un altro reato”.

²⁹ Cfr. C. Piergallini, *Autoriciclaggio, concorso di persone e responsabilità dell’ente: un groviglio di problematica ricomposizione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, a cura di Mantovani, Curi, Tordini, Cagli, Torre, Caianiello Bologna, 2016, 551 ss.

Eppure, vi è anche chi ha proposto una singolare ed articolata interpretazione, che se, da un lato, richiama dei concetti affini a quelli introdotti in relazione alla categoria dei reati propri c.d. di mano propria, consentendo l'applicazione dell'art. 648 *bis* c.p. per il solo eteroriciclatore, dall'altro, evita l'autoparalisi dell'art. 648 *ter.1* c.p. Così, secondo un'interpretazione proposta³⁰, bisognerebbe intendere «i concetti di impiego, sostituzione e trasferimento in senso non solo naturalistico, ma anche come espressione di una signoria sul fatto. In questa prospettiva l'autoriciclaggio non si presenta come un reato di mano propria, poiché la proiezione di quei concetti su un piano normativo evoca una tipicità legata sia all'esecuzione personale del fatto che a una sua ricostruzione valoriale, in grado di qualificare come autore anche chi abbia trasferito i proventi illeciti a un professionista, a un prestanome o a un fiduciario che provvede poi al loro investimento in attività economiche ecc. [...] Una volta varcata la soglia della nozione di autoria legata al dominio del fatto, nessun ostacolo più si frappone a configurare l'art. 648 *bis* a carico dell'intermediario e dell'art. 648 *ter.1* nei confronti dell'autore del reato presupposto e degli altri concorrenti atipici»³¹. È questa una raffinata ricostruzione che, prendendo spunto dalla previsione, al quinto comma dell'art. 648 *ter.1* c.p., di un'aggravante per il caso in cui le operazioni di riciclaggio siano compiute nell'esercizio di un'attività professionale, tenta di risolvere la contraddizione che si verificherebbe allorquando la condotta tipica sia materialmente eseguita dall'intermediario professionale. Tuttavia, tale impostazione non sembra offrire adeguate motivazioni perché si possa accedere alla differenziazione dei titoli di reato per coloro che siano concorsi in un medesimo fatto di reato. Inoltre, secondo quanto segnalato dalla stessa dottrina qui richiamata, resterebbe priva di giustificazione la sperequazione di trattamento sanzionatorio fra i concorrenti atipici e chi invece risponde ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p.

3.2. Il concorso apparente di norme

Un ulteriore tentativo di trovare fondamento al meccanismo del titolo differenziato di responsabilità è stato prospettato mediante richiamo al concorso apparente di norme.³² A tal proposito si ritiene così sussistere una pluralità di reati (da ricondurre entro il concorso apparente di norme) e non solo di titoli di reato, con un vantaggio messo in luce da un autore: non dover «rispolverare ricostruzioni tanto

³⁰ S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 1647.

³¹ Così, S. Seminara, *ibidem*, 1647.

³² Cfr. F. D'Alessandro, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori più che abili*, in AA.VV., *Il nuovo volto della giustizia penale: autoriciclaggio, difesa d'ufficio, misure di contrasto al terrorismo, ordine di protezione europeo, particolare tenuità del fatto, modifiche in materia di misure cautelari e di ordinamento penitenziario*, a cura di G. Baccari, K. La Regina, E. Mancuso, Cedam, Padova, 2015, 42; A. M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediche ed investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 815.

raffinate quanto poco praticabili nel nostro ordinamento, volte a teorizzare la possibilità di responsabilità concorsuali fondate su diversi titoli di reato per i vari compartecipi».³³

In particolare, si ritiene che quando la condotta del terzo *extraneus* sia astrattamente sussumibile nella fattispecie di riciclaggio (integrata monosoggettivamente), ma rilevi anche quale contributo causale all'autoriciclaggio realizzato dall'autore del delitto a monte (dunque integrando plurisoggettivamente anche la fattispecie di cui all'art. 648 *ter.1* c.p.), sarà possibile scindere le conseguenze sanzionatorie solo ove si ravvisi un concorso apparente di norme, ritenendo che per il terzo prevalga gerarchicamente il reato di riciclaggio. In questo modo si fa applicazione del principio di consunzione (o assorbimento), per il quale, ricadendo la condotta del terzo sotto le due norme incriminatrici richiamate e non essendo ravvisabile né un rapporto di specialità strutturale tra le due, né la sussistenza di clausole di sussidiarietà espressa, dovrà ritenersi che per il terzo *extraneus* prevalga il reato di riciclaggio: quest'ultimo, infatti, essendo più grave ed in grado di esaurire l'intero disvalore del fatto, assorbe il meno grave delitto di autoriciclaggio. Resta ferma invece la rilevanza penale della condotta dell'autoriciclatore ai sensi dell'art. 648 *ter.1* c.p., non potendosi ritenere la sua condotta penalmente rilevante per la realizzazione in concorso del fatto tipico previsto dalla norma di cui all'art. 648 *bis* c.p., in ragione della clausola di riserva posta nell'incipit di quest'ultima.

In questa maniera sembra perciò possibile coniugare, da un lato, l'esigenza di rendere effettivo il superamento del c.d. "privilegio di autoriciclaggio" e, dall'altro, quella di costruire la responsabilità dell'eteroriciclatore per i fatti di *laundering* a titolo di riciclaggio, piuttosto che per concorso nel meno grave delitto di autoriciclaggio. Non senza considerare la *condicio sine qua non* di questa ricostruzione, e cioè che la condotta del terzo sia di per sé rilevante *ex art. 648 bis* c.p., viceversa non profilandosi la necessità di dipanare un concorso apparente di norme: in tal caso il terzo *extraneus* sarebbe punibile solo per concorso in autoriciclaggio. Anche se i risvolti pratici di un simile rilievo non sembrano destare grandi preoccupazioni, in ragione del più circoscritto perimetro della norma di cui all'art. 648 *ter.1* rispetto a quella di cui all'art. 648 *bis* c.p.

Sotto altro profilo, a sostegno del richiamo operato al concorso apparente di norme ed al fine di sgomberare il campo dal dubbio che si sia profilata una deroga alla disciplina del concorso di persone, sono state messe in luce alcune situazioni analoghe dal punto di vista strutturale a quella descritta in precedenza, le quali, a differenza del caso di specie, trovano però riscontro nel panorama normativo³⁴. Il riferimento è anzitutto all'art 578 del c.p. ("infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale"), che prevede una sanzione più lieve, rispetto a quella sancita dall'art. 575 c.p. ("omicidio"), per il caso in cui la madre uccida il figlio, trovandosi nelle particolari condizioni oggettive e soggettive ivi descritte. Ma,

³³ Così F. D'Alessandro, *ibidem*, 42. In particolare, l'autore si riferisce alla tesi di M. Gallo, *Appunti di diritto penale*, G. Giappichelli, Torino, 2003, 190ss..

³⁴ F. D'Alessandro, *ibidem*, 43 ss.

qualora un terzo contribuisca alla realizzazione del fatto mediante una condotta atipica, ecco che interviene un'espressa previsione normativa a scongiurare che si produca un irragionevole effetto *pro reo*: infatti, il secondo comma dell'art. 578 statuisce che "a coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno". Pertanto, è escluso che l'*extraneus* possa trarre beneficio dalla qualifica dell'*intraeus*, dovendosi applicare a quest'ultimo la medesima pena prevista per le forme ordinarie di omicidio volontario.

Questo richiamo, pertanto, varrebbe a dimostrare che la soluzione proposta per il caso in cui risulti plurisoggettivamente integrata la fattispecie di autoriciclaggio non rappresenti un *unicum* normativo. D'altro canto, però, v'è da considerare un'obiezione: nell'ipotesi dell'art. 578 c.p., l'effetto impeditivo rispetto all'operare di un trattamento sanzionatorio più mite discende da un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore, il quale, nel caso di specie, ha esplicitamente preso in considerazione la posizione dei concorrenti nell'infanticidio dal punto di vista del *quantum* di pena. Ed il punto è proprio questo, la differenziazione delle pene è l'esito di un'espressa previsione normativa, che invece manca nella fattispecie di cui all'art. 648 *ter.1* c.p.

Ove, tuttavia, a fronte di un simile rilievo, si potrebbe controbiettare, seppure in maniera non del tutto convincente, che «tale 'effetto di sbarramento', derogatorio all'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato, non è stato riproposto dal legislatore nell'ambito dell'art. 648 *ter.1* c.p. sicché [...] i contributi atipici apportati dal terzo resteranno pur sempre punibili quali forme di concorso in autoriciclaggio»³⁵.

Non sono da sottovalutare, invece, i timori espressi proprio da chi sostiene che la questione della realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio possa trovare adeguata soluzione sul terreno del concorso apparente di norme: «lo sforzo interpretativo fin qui svolto appare poco più di un tentativo di sistematizzare un assetto normativo che si articola pericolosamente sul crinale dell'irragionevolezza e dell'incoerenza».³⁶ Innegabile è infatti il rilievo di tali preoccupazioni, specie se si considerano i rischi insiti nel riporre delle aspettative nel principio di consunzione (o di assorbimento), il quale, a differenza del criterio di specialità, risulterebbe carente di un fondamento normativo, come di recente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità³⁷. Oltretutto, potrebbe altresì porsi l'accento sull'eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie di cui agli art. 648 *bis* c.p. e 648 *ter.1* c.p., la quale sarebbe di per sé ostativa alla configurabilità di un rapporto di sussidiarietà nell'ottica di progressione criminosa.

³⁵ Così, F. D'Alessandro *ibidem*, 45.

³⁶ In questi termini, A. M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche ed investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, cit., 815. L'Autore, peraltro, sottolinea un'ulteriore implicazione dello sforzo interpretativo *de quo*: "una rilettura della clausola di non punibilità prevista dall'art. 648 *bis* c.p. in chiave di restrizione dei soggetti attivi, divenendo assai arduo pensare a un gioco di rimandi tra *postfatto* non punibile e sussidiarietà".

³⁷ Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2017, n. 20664. Con nota di S. Finocchiaro, *Il buio oltre la specialità. Le sezioni unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 2017.

Ancora, sempre nell'ambito dei richiami operati all'istituto del concorso apparente di norme, v'è da menzionare una variante della tesi sopraesposta, secondo la quale l'art 648 *ter.1* c.p. si configura quale norma speciale rispetto agli artt. 648 *bis* e 648 *ter* c.p. solo in virtù della qualifica soggettiva dell'autore, così profilandosi la configurabilità di una tra le fattispecie di riciclaggio e reimpiego anche per il caso di concorso atipico dell'*extraneus* nel delitto di autoriciclaggio³⁸.

Tale impostazione non risulta però condivisibile, ove si tenga conto di quanto efficacemente opinato rimarcandosi che: «l'assunto relativo alla specialità dell'art. 648 *ter.1* rispetto agli artt. 648 *bis* e *ter* va però respinto perché la prima fattispecie presenta elementi differenziali, sia per sottrazione che per aggiunta, in rapporto alle altre due».³⁹

4. La lettura dei Giudici di legittimità (Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n. 17235)

Esaminate le diverse posizioni su cui si è attestata la dottrina con riguardo al tema della realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio, si è detto delle ragioni alla luce delle quali si ritiene di propendere per l'impostazione che vede il terzo *extraneus* rispondere di concorso in autoriciclaggio, con il conseguente beneficio di un trattamento sanzionatorio meno incisivo rispetto a quello previsto dall'art. 648 *bis* c.p.

D'altro canto, però, in considerazione del breve arco temporale intercorso a partire dall'entrata in vigore della fattispecie di cui all'art. 648 *ter.1* c.p. (1° gennaio 2015), permane comunque da valutare l'evoluzione del diritto vivente, e segnatamente la posizione espressa al riguardo dai Giudici di legittimità.

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine alla «qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto *extraneus* (ovvero che non abbia commesso, né concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto *intraeus* (ovvero che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto)» con la sua recente sentenza n. 17235/2018⁴⁰, mediante la quale si è optato per la differenziazione dei titoli di reato. E ciò dunque a conferma della pessimistica previsione per la quale «la soluzione che con ogni probabilità

³⁸ In questo senso F. Mucciarelli, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *www.penalecontemporaneo*, 2015, 119. L'autore, infatti, afferma: «l'insieme costituito dalle condotte tipizzate dall'art. 648 *ter.1* c.p. si iscrive completamente in quello disegnato dal combinato disposto delle due disposizioni finitime (art. 648 *bis* c.p. e 648 *ter* c.p.): l'elemento specializzante non attiene infatti alle condotte quanto invece alla qualificazione soggettiva dell'autore (qualificazione rispetto alla quale gli insiemi in discorso si trovano in una condizione di alternatività reciproca)»

³⁹ S. Seminara, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 1646-1647.

⁴⁰ Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n.17235 (dep. 18 aprile 2018). La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di tornare sulla medesima questione di diritto, confermando la linea adottata, con le seguenti sentenze: Cass. pen., sez. VI, 07 giugno 2018, n. 3608 (dep. 24 gennaio 2019); Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 41084 (dep. 7 ottobre 2019).

verrà piuttosto preferita dalla giurisprudenza è quella di una responsabilità differenziata per i due soggetti, l'autore del reato presupposto per autoriciclaggio, il terzo per riciclaggio o reimpiego».⁴¹

Il caso giunto all'attenzione dei Giudici di legittimità sembra non porre particolari problemi con riguardo, per un verso, all'accertamento del delitto presupposto (di cui si avevano sufficienti riscontri) e, per altro verso, all'astratta idoneità della condotta successivamente tenuta dall'imputata ad integrare monosoggettivamente la fattispecie di riciclaggio. In particolare, è invece utile in questa sede soffermarsi su uno dei motivi del ricorso in esame⁴², con il quale la parte ricorrente lamentava ai sensi dell'art. 606/B c.p.p. «erronea applicazione degli artt. 2 comma 1 – 157 – 110/648 *ter*.1, commi 2 e 3 c.p., nella parte in cui la Corte di Appello di Napoli non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel nuovo reato di autoriciclaggio e non ha per l'effetto dichiarato: 1) l'insussistenza del fatto per non essere state impiegate le somme in attività economiche o finanziarie ... 2) ovvero la non punibilità delle condotte de quibus utilizzate a godimento personale ... 3) ovvero, che il fatto non era previsto come reato nel momento in cui è stato commesso ... 4) ovvero, infine, l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione».

In buona sostanza, l'imputata, che aveva chiaramente posto in essere delle operazioni di *laundry* idonee ad integrare l'elemento oggettivo della fattispecie di riciclaggio (come dimostra peraltro la dichiarata infondatezza di un altro motivo del ricorso, con il quale ai sensi dell'art 606/E c.p.p. si lamentava «l'omessa motivazione ed illogicità della stessa quanto alla ritenuta consapevolezza dell'imputata in merito all'asserita provenienza illecita delle somme oggetto dell'operazione di riciclaggio contestata»), aspira ad una riqualificazione dei fatti accertati, proclamandosi perciò colpevole non già del delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 *bis* c.p., bensì di concorso nel delitto di autoriciclaggio di cui all'art 648 *ter*.1 c.p. Tale riqualificazione avrebbe perciò consentito alla ricorrente di beneficiare alternativamente della causa di non punibilità di cui all'art. 648 *ter*.1 comma 4 c.p., dell'operatività del divieto di applicazione retroattiva della legge di cui all'art 2 c.p. ovvero dell'effetto estintivo di cui all'art 157.

I Giudici di legittimità, invece, dichiarano infondato il motivo di ricorso in esame, confermando, quindi, la lettura operata dalla Corte di Appello di Napoli, la quale, con sentenza emessa in data 15 settembre 2016, non aveva riqualificato i fatti accertati in primo grado come concorso nel delitto di autoriciclaggio. Pertanto, si è ritenuto di intraprendere il cammino che porta al superamento del dogma dell'unitarietà del titolo del reato, ammettendo la possibilità che un episodio plurisoggettivo eventuale possa dar luogo ad una differenziazione dei titoli di responsabilità.

Ma prima di esprimersi in termini assoluti sulla possibilità di superare tale ultimo dogma, v'è da analizzare il percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte. Quest'ultimo comincia con una generale

⁴¹ Così, M. Lanzi, *Autoriciclaggio*, in AA.VV., *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, a cura di V. Maiello, L. Della ragione, Giuffrè, Milano, 2018, 367.

⁴² In questa sede verrà infatti tralasciato l'esame degli altri motivi, ed in particolare, quello delle questioni di natura processuale, le quali, con esclusivo riguardo all'esaminanda pronuncia, hanno rivestito un ruolo significativo.

ricognizione delle diverse posizioni espresse dalla dottrina (che in questa sede si omette di ripercorrere, rinviando a quanto osservatosi in precedenza: v. *supra sub* § 3), per poi arrivare alla premessa logica che informa l'intero ragionamento sviluppato dal collegio.

Così, è stato anzitutto ritenuto che sia necessario prendere le mosse dall'identificazione della *ratio* della riforma del 2014: «la premessa dalla quale l'interprete deve ineludibilmente muovere, onde districarsi nel ginepraio delle possibili configurazioni del concorso di persone nel nuovo delitto di autoriciclaggio, è che la nuova incriminazione è stata concepita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull'Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l'irrilevanza penale delle condotte di c.d. "auto riciclaggio"».

Sarebbe questa, dunque, la premessa che consente di affermare che la normativa vigente non può essere interpretata né «nel senso della attuale previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello precedente, per il soggetto che non abbia preso parte al reato presupposto, ed abbia successivamente posto in essere una condotta *lato sensu* riciclatoria (tipica, ex art. 648 *ter*.1 c.p., od anche atipica), agendo in concorso con l'*extraneus* chiamato a rispondere di autoriciclaggio», ma neppure «nel senso della perdurante irrilevanza della condotta dell'*intraneus* [...] che si sia limitato a mettere a disposizione il provento [...] nelle mani del terzo, perché lo reimpieghi, senza compiere in prima persona la condotta tipica di autoriciclaggio»

Proseguendo il proprio *iter*, e dopo aver scartato la configurabilità di un concorso apparente di norme tra le fattispecie di riciclaggio ed autoriciclaggio⁴³, il collegio arriva quindi a statuire un principio chiaro, affermando che, per non tradire la *ratio* che ha ispirato la riforma, «il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell'*intraneus* delle condotte tipizzate dall'art. 648 *ter*.1 c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648 *bis* c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall'art. 648 *ter* c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex art. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648 *ter*.1 c.p.». Nella situazione descritta, quindi, l'unico che potrà rispondere del delitto di autoriciclaggio è l'*intraneus*.

A fronte di simili prese di posizione, ci si sarebbe aspettati la costruzione di un impianto argomentativo solido a sostegno della possibilità di diversificare i titoli di reato in relazione ad un episodio plurisoggettivo eventuale, così giustificando l'adozione di un'impostazione diversa da quella che propende per l'inquadramento della questione entro lo schema concorsuale, ma in prospettiva unitaria (come richiederebbero, del resto, le ordinarie regole in materia di concorso).

Ed invece, i Giudici di legittimità si limitano ad affermare che «la diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte *lato sensu* concorrenti non deve meravigliare, non costituendo una novità per il

⁴³ Sul concorso apparente di norme, v. *supra sub* § 3.2.

sistema penale vigente, che ricorre a questa soluzione in alcuni casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie definite dalla dottrina “a soggettività ristretta”⁴⁴. Ove ciò che risulta poco convincente è il compendio di casi esemplificativi che seguono siffatta asserzione, e nei quali l’ordinamento contempla pene diverse per i vari concorrenti nella vicenda plurisoggettiva di riferimento. Segnatamente vengono richiamate l’interruzione volontaria di gravidanza in violazione dei limiti di liceità (*ex* art. 19 l. n. 194 del 1978)⁴⁵ e le fattispecie di infanticidio (art. 578 c.p.)⁴⁶ e di evasione (art. 385 c.p.), quest’ultima in rapporto a quella di procurata evasione (art. 386 c.p.): cioè, tutte ipotesi in cui vi è una differenziazione dei titoli di responsabilità.

Per quanto concerne in particolare l’ipotesi di evasione (art. 385), andrebbe, invero, considerato che si tratta di una fattispecie che ricalca chiaramente un’ipotesi di reato proprio: chi può evadere, infatti, se non il detenuto? Ci si aspetterebbe quindi che il concorrente nel reato di evasione si veda applicata la stessa pena prevista dall’art. 385 c.p., in ossequio alla disciplina generale in materia di concorso di persone. E così sarebbe, se non fosse per il fatto che il legislatore all’articolo successivo incrimini autonomamente la condotta di chi offra un contributo causale alla realizzazione del reato in esame. L’art. 386 c.p., invero, prevede per la fattispecie della procurata evasione una cornice edittale più ampia di quella propria dell’art. 385 c.p.

L’impianto argomentativo della Cassazione, però, non sembra poter andar esente da rilievi critici. Infatti, attenta dottrina ha sottolineato come siano poco persuasivi i riferimenti del collegio, nella misura in cui si tratterebbe comunque di esiti interpretativi resi possibili solo alla luce di opzioni di politica criminale tradottesi in disposizioni *ad hoc*. Basti pensare che, nel caso dell’evasione e della procurata evasione, se un terzo istigasse il recluso ad evadere, risponderebbe di concorso in evasione in virtù del combinato disposto degli artt. 110/385 c.p., e non di procurata evasione, con l’applicazione di una pena più mite⁴⁷. Dunque, mancando l’esplicita opzione normativa nel senso della diversificazione del titolo del reato, operano le normali dinamiche concorsuali: perché non dovrebbe avvenire lo stesso nel caso del delitto di autoriciclaggio, posto che l’art. 648 *ter*.1 c.p. non contempla alcuna previsione specifica in funzione

⁴⁴ Cfr. A. Gullo, *Realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio: la cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato*, in www.penalecontemporaneo.it, 2018, il quale sottolinea come questa asserzione individui “il cuore del ragionamento della Corte”.

⁴⁵ In tale fattispecie v’è la previsione di un’autonoma cornice edittale per la donna, la quale è significativamente più mite. Tale disciplina troverebbe, secondo la Suprema Corte, la sua ragion d’essere nella «considerazione del giudizio di minore riprovazione morale del fatto della gestante».

⁴⁶ V. anche *supra sub* § 3.2.

⁴⁷ In questo senso A. Gullo, *Realizzazione plurisoggettiva*, cit., 266. L’autore, evidenzia infatti che «nelle ipotesi in questione è infatti il legislatore che in modo chiaro ed inequivoco ha tipizzato autonomamente una condotta di partecipazione – il procurare l’evasione nel caso di cui all’art. 386 c.p. – assoggettandola a un più grave trattamento sanzionatorio, oppure ha espressamente, nel corpo dell’art. 578 c.p., preso in considerazione, sotto il profilo del *quantum* di pena, la posizione dei concorrenti nell’infanticidio, sottoponendoli alle pene previste per l’omicidio — salva la possibilità, qualora abbiano agito al solo scopo di aiutare la madre, di una riduzione della pena da un terzo a due terzi».

incriminatrice?⁴⁸ Così come senz'altro manca un'esplicita previsione in funzione di disciplina, differentemente da quanto avviene con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 578 c.p., dove al secondo comma è prevista espressamente una pena diversa per i concorrenti estranei.

Eppure, nonostante le premesse poco solide, il percorso argomentativo della Suprema Corte prosegue con la considerazione che «la previsione di un trattamento sanzionatorio meno grave per il delitto di autoriciclaggio trova giustificazione unicamente con la considerazione del minor disvalore che anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da un *extraneus*, bensì) dal responsabile del reato presupposto, il quale abbia conseguito disponibilità di beni, denaro ed altre utilità ed abbia inteso giovarsene, pur nei modi oggi vietati dalla predetta norma incriminatrice, risultando responsabile di almeno due delitti (quello non colposo presupposto e l'autoriciclaggio), non necessariamente in concorso *ex art. 81 c.p.*».

Tali ultime osservazioni, dunque, renderebbero possibile affermare in chiusura che «l'art. 648 *ter.1.*, c.p. prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo-presupposto, in precedenza non previste e punite come reato. Diversamente, per quanto in questa sede assume rilevanza, le condotte concorsuali poste in essere da terzi *extranei* per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall'art. 648 *bis* c.p. più gravemente di quanto avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, *ex artt. 110/117 e 648 ter. 1 c.p.*».

I Giudici di legittimità hanno così invitato l'interprete, da un lato, a non operare una «lettura meramente formalistica»⁴⁹ della normativa antiriciclaggio nel suo complesso e, dall'altro, a valorizzare l'*intentio legis*, quest'ultima da individuarsi esclusivamente nell'incriminazione dell'autoriciclaggio, al fine di colmare l'anacronistica lacuna evidenziata in sede internazionale. Pertanto, secondo la chiave di lettura offerta dalla Suprema Corte, non può ritenersi che la riforma abbia inciso «sulla rilevanza penale delle condotte di riciclaggio poste in essere dall'*extraneus*, sia quanto al titolo, sia quanto al conseguente trattamento sanzionatorio».⁵⁰

5. Segue: la differenziazione dei titoli del reato, tra sostenibilità di una scelta e ragioni di politica criminale

⁴⁸ In questo senso, A. M. Dell'Osso, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, G. Giappichelli, Torino, 2017, 226.

⁴⁹ Secondo il collegio, invero, tale lettura «non tiene conto dei beni giuridici tutelati, della pacifica *ratio* dell'intervento novellatore *de quo*, oltre che delle implicazioni della dosimetria della pena, da valutare alla luce del parametro costituzionale della finalità rieducativa».

⁵⁰ Così, ancora, Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2018, n.17235, cit.

Nel complesso, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte presta il fianco a significativi rilievi critici.

Anzitutto, in virtù dei motivi di cui sopra (v. *supra sub* § 3.2), il parallelo con i delitti di evasione ed infanticidio, oltre che con l'art. 19, l. n. 194 del 1978, non convince.

Sotto altro profilo, poi, la marcata sottolineatura del fondamento giustificativo del nuovo art. 648 *ter.1* non sembra dirimente, come invece il collegio lascerebbe intendere. Invero, se, per un verso, è fisiologico che l'individuazione dell'*intentio legis* rappresenti un importante ausilio per l'interprete, per altro verso, è necessario che questa trovi riscontro nell'assetto normativo delineato dal legislatore. Mentre quest'ultimo, nel caso di specie, risulta essere caratterizzato esclusivamente dall'introduzione di una fattispecie di reato autonoma all'art. 648 *ter.1* c.p., corredata da una cornice edittale meno incisiva di quella prevista all'art. 648 *bis* c.p., e senza che siano previste specifiche indicazioni per il pur prevedibile caso di realizzazione plurisoggettiva dei fatti di autoriciclaggio. Il dato positivo non sembra lasciare spazio dunque all'interpretazione offerta dai Giudici di legittimità e l'apparente linearità della soluzione offerta risente della mancanza di un fondamento normativo solido.

Probabilmente sarebbe stato maggiormente opportuno offrire una lettura della norma in linea con le normali dinamiche concorsuali, senza intraprendere l'accidentato cammino del superamento del dogma dell'unitarietà del titolo reato. A tal proposito, giova richiamare le osservazioni di un autore⁵¹, secondo il quale, se è vero che tale dogma è già stato incrinato da raffinate ricostruzioni dottrinali e da una parte della giurisprudenza, è altresì da considerare che ciò si è verificato quasi con esclusivo riguardo all'elemento soggettivo del reato, come, ad esempio, nel caso di concorso colposo in un delitto doloso. Per converso, allo stato, sembra ancora lontana la disarticolazione completa dell'unitarietà del titolo di reato quale predicato oggettivo.⁵²

D'altro canto, con tali considerazioni, non si intende svilire il dibattito che ruota intorno alla sostenibilità della teoria dell'unitarietà del reato, ma semplicemente sottolineare il dato di fatto dell'opzione del legislatore in questo senso, alla luce di indici normativi inequivoci⁵³.

⁵¹ A. M. Dell'Osso, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche ed investigative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 813.

⁵² A. M. Dell'Osso, *ibidem*, 814.

⁵³ In questo senso, emblematica la disciplina contenuta negli artt. 110 ss. del codice penale. In particolare, l'art 110 c.p. statuisce "quando più persone concorrono ne medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti". Ebbene, la terminologia utilizzata dal legislatore ("medesimo reato") è un chiaro indice nel senso della centralità del fatto tipico, pur nella dimensione plurisoggettiva: quest'ultimo rappresenta il baricentro verso il quale i diversi contributi convergono e si fondono. Così, singole condotte, che di per sé avrebbero una determinata valenza giuridica, ne assumono una diversa perché confluite in un fatto tipico unico.

Non si vuole negare, infatti, che l'istituto del concorso di persone sia fonte di problemi di ricostruzione dogmatica, regolamentazione legale e prassi applicativa, così come dimostrato anche dagli interrogativi che la migliore dottrina si è posta in merito al concorso di persone nel reato proprio: «come conciliare, infatti, l'imputazione di un fatto unitario con la parcellizzazione dei contributi in un sistema di responsabilità penale personale? Già Beling si domandava: per quale ragione “la condotta di un soggetto non viene punita, isolandola da quella degli altri, come reato a sé stante? La risposta può essere una sola: perché lo stesso accadimento, sebbene prodotto da più soggetti, costituisce un tutto unitario, del quale gli elementi sono le ‘parti’, che i soggetti ‘prendono’».⁵⁴

Ma cercare una risposta a simili quesiti, significherebbe sviare l'attenzione dal campo di interesse, e cioè dall'ipotesi di realizzazione plurisoggettiva dell'autoriciclaggio. Invero, questa rappresenta una questione “particolare” che, in quanto tale, andrebbe ricostruita alla luce della sistematica generale: nel caso di specie, pertanto, se si vuole offrire una soluzione coerente da un punto di vista sistemico, è necessario che abbia luogo una rigorosa applicazione delle regole del concorso di persone.

Così, alla luce delle considerazioni svolte, e tenuto conto delle poco convincenti motivazioni offerte dai Giudici di legittimità, non pare fuori luogo avanzare il dubbio che questi ultimi, nell'optare per la differenziazione dei titoli di reato, si siano lasciati guidare dalle ragioni della politica criminale. In particolare, aver rimarcato con tanta insistenza la *ratio* dell'introduzione del delitto di autoriciclaggio, lascia intendere che si sia voluto salvaguardare l'effettività dell'intervento riformatore del 2014. Con la Suprema Corte che in buona sostanza non avrebbe fatto altro che tentare di porre vanamente rimedio ad una sorta di gaffe legislativa. Non v'è dubbio infatti che risulti criminologicamente poco opportuno garantire uno sconto di pena per i c.d. riciclatori professionali, mentre l'assetto normativo delineato dal legislatore sembra viceversa orientato proprio in tale direzione.

Per “soccorrere” ancora una volta il legislatore, si è forse persa l'occasione di avviare una riflessione esaustiva in ordine alla scelta di incriminare l'autoriciclaggio mediante l'introduzione di un autonomo titolo di reato, oltre che ai profili critici della normativa antiriciclaggio nel suo complesso.⁵⁵ Cosa che probabilmente sarebbe avvenuta, laddove si fosse ratificato che il “prezzo da pagare” per la punibilità dell'autoriciclatore fosse proprio, alla luce del vigente assetto normativo, un sostanziale sconto di pena per i professionisti del riciclaggio. Era questa la naturale, e soprattutto prevedibile, conseguenza dell'assetto normativo delineato dalla riforma del 2014, in virtù del principio di unicità del fatto e della responsabilità concorsuale. Alle conseguenze criminologicamente inopportune di un simile scenario, avrebbe dovuto pensare il legislatore a monte, e non la Suprema Corte di Cassazione a valle.

⁵⁴ Così, M. Pelissero, *Il concorso nel reato proprio*, Giuffrè, Milano, 2004, cit., 12, che richiama fedelmente E. Beling, *Die Lehre*, 390.

⁵⁵ Sono gli stessi Giudici di legittimità a sottolineare che «la normativa di settore è in più punti viziata da una frammentarietà sulla cui effettiva proficuità sarebbe opportuno avviare una seria riflessione».

E non senza segnalare come sia forse possibile individuare un passaggio saliente dell'esaminata pronuncia, il quale, più di tutti, è indicativo dei contorni paradossali che la questione della realizzazione plurisoggettiva del delitto dell'autoriciclaggio rischia di assumere, oltre che dell'ipotizzata intenzione dei Giudici di ovviare ai summenzionati rischi di ineffettività: «prima dell'introduzione dell'art. 648 *ter*.1 c.p. – che, come premesso non intendeva dettare una nuova disciplina per le condotte alle quali era già attribuito rilievo penale, bensì colmare l'anzidetta lacuna –, nessun dubbio era mai stato nutrito con riferimento alla configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 648 *bis* c.p. in casi nei quali l'autore del delitto presupposto, pur non punibile, avesse fornito un contributo rilevante alla condotta tipica del riciclatore *extraneus*; ed, invero, il concorso nell'attività riciclatoria del soggetto responsabile del reato presupposto è, secondo *l'id quod plerumque* accidit, ordinario (essendo naturale che la predetta attività illecita venga generalmente ordita su impulso e nell'interesse di quest'ultimo).

Sembra quantomeno singolare l'aver fatto leva sul sostrato empirico, posto che, in dottrina, quest'ultimo ha rappresentato in maniera pressoché unanime la premessa logica dei dubbi espressi in merito alla scelta di far coesistere due norme che incriminassero autonomamente l'azione dell'*intraeus*, autore del delitto presupposto, e quella del terzo *extraneus* (v. *supra sub* § 3). E ciò in previsione del più volte citato effetto paradossale, che verrebbe in questo modo neutralizzato dalla Suprema Corte.

In conclusione, oltre a reputare la soluzione offerta nella pronuncia in esame inconferente rispetto al dato positivo, così come calato nelle ordinarie dinamiche concorsuali del nostro sistema penale, si ritiene che questa vicenda fornisca dei validi spunti di riflessione in merito alle possibili interazioni tra politica e diritto. V'è il dubbio, infatti, che si sia andati alla ricerca di una soluzione “politicamente corretta”, come implicitamente potrebbe dedursi dal monito lanciato da un autore: «la questione qui in gioco non è [...] se la scelta legislativa sia sostenibile o meno, quanto quella di offrirne una lettura in linea con il dato positivo».⁵⁶

Spesso, infatti, le ragioni della politica incoraggiano audaci letture del dato positivo, al fine di salvaguardare l'effettività di assetti normativi rivedibili. È questa una linea di tendenza che potrebbe assumere contorni ancor più preoccupanti, laddove il custode della funzione nomofilattica si abbandonasse definitivamente ad un atteggiamento fin troppo “comprensivo” nei confronti del legislatore, ponendo costantemente rimedio alle sue “mancanze”. In tal modo, infatti, da un lato, si disincentiva la ricerca di una tecnica legislativa adeguata e, dall'altro, si spiana la strada affinché si faccia concreto il rischio di un'inaccettabile compromissione del principio di certezza del diritto.

⁵⁶ Così, A. Gullo, *Realizzazione plurisoggettiva*, cit., 267, riprendendo le considerazioni svolte D. Brunelli, *Autoriciclaggio: profili del concorso di persone*, in AA.VV., *Punire l'autoriciclaggio, come, quando e perché*, a cura di E. Mezzetti, D. Piva, G. Giappichelli, Torino, 2016, 40.